



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI
VEICOLI DI A.S.M. CODOGNO S.R.L. - PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.03.2021.**

Codice CIG : 7808588AA8



Articolo 1. Oggetto dell'appalto .

1. Costituiscono oggetto del presente appalto i servizi di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli di ASM CODOGNO SRL, con relativa fornitura e posa in opera dei necessari ricambi, lubrificanti, grassi e quant'altro necessario ad assicurare il completo recupero della funzionalità dei veicoli, nonché dei particolari o dei complessivi sottoposti a manutenzione, tenendo conto dell'uso specifico cui il veicolo è destinato, delle prescrizioni stabilite dalla Casa Costruttrice nei documenti d'uso e manutenzione e di quanto imposto, ai fini della sicurezza degli oggetti e delle persone trasportate, nonché della circolazione stradale, da tutte le norme, regolamenti e circolari ministeriali vigenti in materia.
È inclusa la manutenzione delle attrezzature speciali montate sugli autoveicoli che formano un tutt'uno con il veicolo stesso.
2. La manutenzione ordinaria dei beni aziendali è tesa a prevenirne le avarie ed a conservare ai veicoli le medesime condizioni di funzionalità e di sicurezza che essi avevano all'origine, dedotto il normale logorio d'uso.
3. Nell'allegato **Elenco Automezzi_2019**, che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato, sono riportati, targa, tipologia, marca, anno di immatricolazione – i beni sui quali dovranno essere eseguite le operazioni manutentive di cui al 1° comma.
4. Il numero, la marca e la tipologia dei mezzi di cui all'allegato **Elenco Automezzi_2019** ha valore indicativo poiché ASM CODOGNO SRL, per tutta la durata contrattuale, si riserva l'insindacabile facoltà di apportarvi le modifiche in ragione dell'acquisto di nuovi veicoli o della loro dimissione.
5. Il servizio prevede altresì:
 - a. Presa e resa dei mezzi e/o delle attrezzature c/o sedi della ASM CODOGNO SRL, indicate nell'allegato **Elenco Automezzi_2019**;
 - b. Opere di manutenzione ordinaria a richiesta;
 - c. Operazioni di manutenzione straordinaria a richiesta e riparazioni a seguito di fatti accidentali;
 - d. Recupero dei mezzi ASM CODOGNO SRL in avaria;
 - e. Servizio di revisione automezzi di qualsiasi tipologia e portata utile.

Articolo 2. Luogo dell'esecuzione.

1. Le attività manutentive dovranno essere eseguite con la prontezza necessaria a garantire il rapido ripristino funzionale dei veicoli di ASM CODOGNO SRL, qualunque sia il tipo di avaria a cui siano andati soggetti o dovunque si sia manifestata.
2. Le attività manutentive e le operazioni di riparazione, saranno eseguite presso l'officina del fornitore autorizzata ed adeguatamente attrezzata per il servizio in oggetto. Le richieste di intervento possono riassumere uno o più mezzi contemporaneamente. Il fornitore dovrà avere capacità operative tali da assicurare il contemporaneo intervento su almeno cinque mezzi.



3. ASM CODOGNO SRL metterà a disposizione un locale uso officina dotata di forza motrice ed attrezzatura idonea dove il fornitore avrà la possibilità di effettuare i lavori di manutenzione e riparazioni urgenti.
4. Resta fermo che nessun sovrapprezzo verrà riconosciuto e nessun indennizzo o risarcimento potrà essere preteso dal Fornitore nell'ipotesi in cui gli interventi dovranno essere eseguiti presso i locali messi a disposizione dal Fornitore.
5. Qualora il Fornitore, occasionalmente, non disponesse nel proprio centro di assistenza delle strumentazioni necessarie per determinate, particolari lavorazioni, sarà sua cura ed onere procurarsele tempestivamente al fine di garantire la corretta riparazione delle avarie riscontrate.

Articolo 3. Servizi richiesti.

1. Riparazione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche e di carrozzeria degli autotelai e degli allestimenti. Nel punto in esame ricadono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti categorie di lavorazioni:
 - a) Carrozzeria (Autotelai ed Allestimenti)
 - b) Meccanica (Autotelai ed Allestimenti)
 - c) Revisioni e Tagliandi (Autotelai ed allestimenti speciali come Gru caricatori, mezzi di sollevamento, ecc.)
 - d) Elettrica (Autotelai ed Allestimenti)
 - e) Elettronica (Autotelai ed Allestimenti)
 - f) Pneumoidraulici (Autotelai ed Allestimenti)

Le attività manutentive devono assicurare la funzionalità dei veicoli e degli allestimenti in conformità del libretto d'uso e manutenzione emesso dalla Casa Costruttrice.

Articolo 4. Modalità esecutive.

1. Tutte le attività oggetto del presente capitolato (come art.3) saranno svolte **esclusivamente dietro richiesta della Società Appaltante. La programmazione degli interventi manutentivi dovranno essere coordinati dalla Società Appaltante.**
2. Le richieste di intervento manutentivo saranno effettuate tramite modulistica aziendale della Società Appaltante.
3. Per interventi superiori ad € 5.000,00 (CINQUEMILA/00) è richiesta la compilazione di un preventivo da parte della Società Appaltatrice per successiva autorizzazione da parte della Società Appaltante.
4. Nel preventivo di spesa dovranno essere riportati:
 - a. I dati descrittivi dell'automezzo (targa, marca, attrezzatura) ed il numero dei chilometri (o delle ore) segnate alla data della presa in carico;
 - b. Il numero di ore lavorative ritenute necessarie per l'esecuzione del lavoro;
 - b. L'importo delle ore lavorative (computato al netto del ribasso offerto in sede di gara sul prezzo orario della manodopera);
 - c. I ricambi da sostituire (debitamente codificati) ed il loro importo (a listino ed al netto del ribasso medio offerto in sede di gara);



- d. La durata della garanzia offerta per vizi occulti relativi all'intervento manutentivo effettuato (comunque non inferiore a sei mesi);
 - e. La durata della garanzia offerta per vizi occulti relativi ai ricambi utilizzati (comunque non inferiore ad un anno)
5. In caso di lavori particolarmente complessi, la cui quantizzazione sia valutabile solo in corso d'opera, il fornitore, su autorizzazione tecnica della Direzione Tecnica Aziendale, procederà, onde poter effettuare la stesura del preventivo, ad una prima fase di smontaggio delle parti interessate alla riparazione.
 6. Qualora, in sede di preventivo, l'importo presunto per la rimessa in pristino del veicolo o del complessivo risultasse tale da sconsigliare l'esecuzione del lavoro, all'impresa Aggiudicataria verrà corrisposto il solo importo della manodopera impiegata per lo smontaggio e l'eventuale montaggio, il cui importo sarà determinato in contraddittorio tra le Parti.
 7. Nei casi in cui l'acquisizione del possesso del veicolo aziendale da parte del Fornitore (sia che questo gli venga consegnato al centro di assistenza a cura di ASM CODOGNO SRL, sia che il Fornitore stesso provveda a soccorrere il veicolo su strada ed a ricoverarlo presso la sua sede operativa) equivale, a tutti gli effetti, a presa in carico del bene stesso. Una volta avvenuta, la presa in carico comporta l'automatica assunzione da parte del Fornitore del deposito fiduciario del bene a seguito del quale risponderà in proprio del furto o dei danni subiti dal bene o, a causa sua, da terzi, per tutto il periodo di tempo corrente tra l'apprensione del possesso e la riconsegna del bene a ASM CODOGNO SRL.
 8. Qualora nel corso della lavorazione già autorizzata si rilevasse la necessità di effettuare lavori suppletivi rispetto a quelli preventivati, l'Impresa Aggiudicataria dovrà formalmente segnalare l'esigenza alla Direzione tecnica Aziendale, redigendo altresì un preventivo di spesa analogo a quello di cui al comma 4 del presente articolo e corredandolo con una dettagliata relazione tecnica che giustifichi l'intervento.
 9. A termine dell'esecuzione della riparazione il mezzo oggetto dell'attività dovrà essere sottoposto a collaudo (controllo organi di sicurezza sia dell'autotelaio che dell'allestimento) prima della riconsegna alla Società Appaltante. La Società Appaltatrice rilascerà regolare documentazione in cui attesterà la riconsegna del mezzo alla Società Appaltante in perfetto stato. Contestualmente la Società Appaltante firmerà la relativa commessa di ultimazione lavori.
 10. Nell'ipotesi in cui ASM CODOGNO SRL, durante il periodo di garanzia, dovesse eccepire al Fornitore difetti di fabbricazione dei ricambi o della manutenzione eseguita, lo inviterà a riprendere in carico l'automezzo entro il termine assegnato ed a fornire giustificazioni in merito; ove queste ultime non venissero accolte il Fornitore dovrà eseguire gli interventi riparatori senza poter pretendere alcun compenso ulteriore rispetto a quello già pattuito in occasione dei primi e dovrà farne apposita annotazione sulla scheda di ultimazione lavori.

Articolo 5. Ricambistica.

1. Il Fornitore provvederà a fornire in opera i ricambi originali prodotti delle Case costruttrici dei veicoli oppure, in mancanza o a richiesta di ASM CODOGNO SRL, quelli compatibili della migliore qualità in commercio.



2. I ricambi, i materiali ferrosi, i dispositivi e qualunque altro componente necessario per eseguire le lavorazioni previste, dovranno essere nuovi ed identici a quelli di primo impianto del veicolo, salvo che non siano reperibili sul mercato o che ASM CODOGNO SRL non disponga diversamente.
3. Nel caso in cui ASM CODOGNO SRL autorizzi o disponga la fornitura di ricambi non originali detti componenti dovranno possedere caratteristiche strutturali e funzionali compatibili con quelli originali. Il Fornitore dovrà approvvigionarsi dei ricambi con la tempestività necessaria a concludere ciascun intervento manutentivo entro i termini previsti dall'articolo 11 del presente capitolato.
4. In caso di documentata impossibilità di reperire tempestivamente i ricambi necessari per il completamento del lavoro commissionato entro i termini previsti, tra le Parti potrà convenirsi una maggiore durata delle operazioni manutentive.

Articolo 6. Inizio lavori.

1. Qualora il veicolo in avaria gli sia stato consegnato presso il proprio centro di assistenza dal personale di ASM CODOGNO SRL o egli stesso ne abbia proceduto al ricovero, il Fornitore dovrà avviare le attività di verifica del guasto segnalato dal personale di ASM CODOGNO SRL, entro il termine massimo di 2 ore dalla presa in carico.

Articolo 7. Schede di esecuzione lavori – Termini di ultimazione.

1. Al termine di lavori di manutenzione ordinaria il Fornitore compilerà, relativamente a ciascun automezzo, una scheda lavori contenente, oltre alla data ed ora dell'intervento, gli estremi identificativi del veicolo interessato e l'elenco delle operazioni compiute, tenendo conto delle prescrizioni standard contenute nei libretti d'uso e manutenzione della casa costruttrice e, delle eventuali esigenze particolari riscontrate nell'occasione e concordate con il Responsabile del cantiere.
2. Al termine delle operazioni di manutenzione straordinaria il Fornitore compilerà, relativamente a ciascun automezzo, una scheda lavori contenente, oltre alla data ed ora del completamento dei lavori gli estremi identificativi del veicolo interessato e l'elenco delle operazioni compiute ed autorizzate.
3. Il periodo di lavorazione, decorrente dalla data di ricezione dell'autorizzazione da parte del responsabile aziendale, dovrà comunque risultare contenuto entro i limiti medi stabiliti dal tempario della casa costruttrice, come ridotti percentualmente in sede di offerta, e dal preventivo accettato da ASM CODOGNO SRL.
4. Gli interventi eseguiti unilateralmente dal Fornitore con una durata superiore a quella preventivata o nei quali il Fornitore abbia impiegato ricambi diversi o di prezzo superiore a quelli originariamente assentiti dalla direzione tecnica aziendale in sede di rilascio dell'autorizzazione, saranno liquidati esclusivamente entro i limiti dell'autorizzazione originaria a meno che il Fornitore non giustifichi formalmente i motivi della discrasia ed essi non siano accolti da ASM CODOGNO SRL mediante il rilascio di autorizzazione in sanatoria.
5. Una volta completata la manutenzione straordinaria il Fornitore è tenuto a darne immediata, formale notizia all'incaricato aziendale.



6. Il Fornitore sarà liberato dagli obblighi inerenti alla sua funzione di custode e depositario del bene, soltanto al momento in cui lo avrà consegnato al personale aziendale competente al ritiro.

Articolo 8. Verifiche – Analisi.

1. ASM CODOGNO SRL nella persona del Responsabile Tecnico aziendale, si riserva la facoltà di accedere, in qualsiasi momento, nel centro assistenza del Fornitore o di visitare le sue officine mobili al fine di verificare la qualità e qualunque altro aspetto relativi ai lavori commissionati.
2. Le verifiche potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo, ivi comprese analisi presso uno o più laboratori specializzati di fiducia di ASM CODOGNO SRL.
3. Il costo delle verifiche ricadrà sul Fornitore nel limite di tre per ciascun anno del contratto; oltre tale limite l'onere sarà a carico di ASM CODOGNO SRL.

Articolo 9. Direttore tecnico

1. L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del proprio Direttore Tecnico che assumerà la funzione di Referente del Fornitore nei rapporti con ASM CODOGNO SRL, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio.
2. Il Direttore Tecnico dovrà garantire la propria reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e cellulare, nonché del fax e dell'e-mail.
3. Le comunicazioni indirizzate a mezzo fax o e-mail al Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice, si riterranno validamente notificate, ad ogni effetto di legge, all'Impresa stessa.
4. Le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Direttore tecnico dell'Aggiudicataria dal Referente di ASM CODOGNO SRL ovvero, in sua assenza o impedimento, da persona da questi delegata.

Articolo 10. Obblighi specifici del Fornitore

1. Il Fornitore dovrà dotare il proprio centro di assistenza di linea telefonica che possa ricevere anche fax.
2. Il telefono fisso dovrà rispondere alle chiamate (o ricevere fax) di ASM CODOGNO SRL dalle ore 06.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi incluso il sabato.
3. In considerazione dell'articolazione funzionale della Asm Codogno S.r.l., il fornitore dovrà dotarsi di un centro di assistenza che, rispetto alla sede della ASM CODOGNO SRL, non superi i 30 KM di distanza in linea d'aria (raggio di riferimento Google Maps)
4. Ricadono sul Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta aggiudicata, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi dedotti nel contratto nonché ogni altra attività, anche non espressamente prevista nel presente Capitolato, che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Durante il periodo di deposito fiduciario dei beni della Committenza connesso all'esecuzione del presente capitolato, Il Fornitore risponderà in proprio di qualunque violazione alle norme in materia di sicurezza e/o di circolazione stradale e di qualunque



- danno arrecato alle maestranze od a terzi, in conseguenza della movimentazione dei veicoli eseguita dal proprio personale.
6. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente Capitolato e negli atti connessi, nei libretti di uso e manutenzione dei veicoli affidati in manutenzione, nonché nel contratto conseguente all'aggiudicazione del servizio.
 7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto di servizio, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore che pertanto ne assumerà ogni relativa alea, intendendosi in ogni caso ricompresi e remunerati nel prezzo offerto in sede di gara.
 8. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a. impiegare a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto aggiudicato;
 - b. adottare le misure generali e particolari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dall'articolo 15 e dall'articolo 18 del D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
 - c. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - d. predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza dei dati;
 - e. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ASM CODOGNO SRL;
 - f. comunicare tempestivamente a ASM CODOGNO SRL le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g. non opporre a ASM CODOGNO SRL qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla fornitura dei beni e/o alla prestazione dei servizi commissionati;
 - h. manlevare e tenere indenne ASM CODOGNO SRL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di circolazione stradale.
 9. Le operazioni di presa in carico e di restituzione dei mezzi e dei complessivi di ASM CODOGNO SRL e qualunque altra attività da compiere nei centri operativi di quest'ultima dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici.
 10. Il Fornitore prende comunque atto che nel corso delle operazioni di manutenzione ordinaria o quant'altre da eseguire presso ASM CODOGNO SRL, i relativi ambienti di lavoro continueranno ad essere utilizzati dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; pertanto si impegna ad eseguire le prestazioni assegnate salvaguardando le esigenze della Committenza, senza recare intralci, disturbi o interruzione all'attività lavorative in atto e rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso il rispetto di tali prescrizioni producesse una maggiore onerosità.
 11. Il Fornitore è tenuto ad avvalersi di personale idoneamente abilitato alla guida degli automezzi affidati in manutenzione e di munirsi di proprie targhe di prova. A tal fine, prima di



iniziare il servizio, l'Aggiudicatario comunicherà a ASM CODOGNO SRL i nominativi dei Dipendenti che saranno adibiti a tale servizio e dei loro eventuali sostituti allegando la copia, resa autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000, della rispettiva patente di guida ed i numeri delle targhe di prova.

12. Il Fornitore è tenuto a rendere disponibili ASM CODOGNO SRL, su sua esplicita richiesta, le schede di sicurezza dei ricambi forniti e/o le relazioni tecniche inerenti le manutenzioni commissionate.
13. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli Uffici di ASM CODOGNO SRL nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate da quest'ultima, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
14. Il Fornitore si obbliga a consentire ASM CODOGNO SRL, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
15. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione a ASM CODOGNO SRL di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.
16. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del presente Capitolato dovranno essere prestati con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza del parco macchine.

Articolo 11. Responsabilità per infortuni e danni – Garanzie assicurative.

1. Sono a carico del Fornitore tutte le misure, le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio.
2. Sono altresì a carico del Fornitore i danni che ASM CODOGNO SRL dovesse subire in conseguenza di errori esecutivi o di ritardi, commessi dallo stesso Affidatario o dai suoi subappaltatori, nell'ultimazione e nella messa a disposizione in condizioni di perfetta utilizzabilità ed entro i termini previsti, dei veicoli sottoposti a manutenzione.
3. Il Fornitore deve accendere, a propria cura e spese, adeguate e capienti polizze assicurative RCT e RCO, per responsabilità civile nei confronti dei terzi e dei prestatori di lavoro, che coprano i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato. Inoltre di adeguate polizze per la copertura dei rischi derivanti dall'incendio o dal furto degli automezzi aziendali ad essi affidati in manutenzione da ASM CODOGNO SRL.
4. Tali polizze, da stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione, devono essere rinnovate in modo da conservare validità per tutto il periodo contrattuale e devono essere consegnate ad ASM CODOGNO SRL entro la data stabilita per l'avvio del servizio.
5. Le polizze devono avere, rispettivamente, i seguenti massimali:
 - polizze RCT e RCO: non inferiore a € 5.000.000,00
 - Incendio e Furto: non inferiore a € 500.000,00
6. In ogni caso, il Fornitore è sempre considerato come l'unico ed esclusivo responsabile verso l'Appaltante ed i terzi per qualunque danno subito dai beni, proprietà e persone in



dipendenza degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dagli atti connessi e dalle norme di Legge e Regolamenti in vigore.

7. In alternativa alla stipulazione ex novo delle polizze di cui al 5° comma del presente articolo il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di polizze già attivate aventi le medesime caratteristiche. In tal caso, il Fornitore dovrà produrre un'appendice alle stesse, nella quale il Garante espliciti che le polizze in questione coprono anche i lavori da eseguire per conto di ASM CODOGNO SRL, e precisi che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori a quelli previsti nel medesimo comma.
8. Le polizze dovranno riportare la dichiarazione di vincolo a favore del Soggetto Appaltante e coprire l'intero periodo del contratto. Il Fornitore dovrà costantemente risultare in regola con il pagamento del relativo premio.
9. L'esistenza e, quindi, l'efficacia e validità delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione restata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo del risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 12. Durata del servizio.

1. Il servizio viene affidato per un periodo di 24 mesi.
2. Per i primi 3 mesi il contratto si intenderà conferito a titolo di prova onde permettere a ASM CODOGNO SRL la migliore valutazione del rapporto. Durante tale periodo ASM CODOGNO SRL potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice avviso di 15 giorni, comunque effettuato. In tale eventualità alla ditta spetterà il solo corrispettivo del lavoro regolarmente svolto, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo. ASM Codogno S.r.l., affiderà il servizio oggetto dell'appalto al secondo concorrente in graduatoria, a parità di condizioni contrattuali dell'aggiudicatario uscente.

Articolo 13. Corrispettivo – Modalità di fatturazione e di pagamento.

1. Il corrispettivo, sarà commisurato alle prestazioni formalmente richieste ed autorizzate da ASM CODOGNO SRL, purché regolarmente eseguite ed al netto di eventuali penalità, tenendo conto dei prezzi unitari offerti dal Fornitore in sede di gara.
2. In caso di esito favorevole del procedimento di verifica, il pagamento dei corrispettivi, al netto di eventuali penali, sarà disposto da ASM CODOGNO SRL entro i termini di Legge e comunque entro i 90 giorni f.m. successivi al ricevimento della fattura.

Articolo 14. Sospensione arbitraria dei lavori.

1. Il Fornitore non può, in seguito a decisione unilaterale, sospendere l'esecuzione dei lavori di manutenzione o delle attività complementari previste dal presente capitolato, neanche nel caso in cui siano in atto controversie con ASM CODOGNO SRL.
2. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale e legittima la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, ASM



CODOGNO SRL procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore, per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, comprese le maggiori spese eventualmente sostenute dal Committente e conseguenti alla necessità da parte di quest'ultima di instaurare un nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 15. Trattamento dei lavoratori.

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti i suoi doveri verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data della stipula del contratto ed alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, inoltre, e fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale; se costituito in forma di cooperativa è tenuto al predetto comportamento anche nei rapporti con soci.
4. Gli obblighi di cui ai precedenti commi vincolano il Fornitore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. Il Fornitore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nel Contratto Nazionale dei lavoratori applicato, vigente al momento della firma del presente capitolato.
6. Il Fornitore è obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola o agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali ai quali cui il lavoratore risulti iscritto dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
7. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ASM CODOGNO SRL, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
8. Nell'ipotesi di inadempimenti anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, ASM CODOGNO SRL si riserva di effettuare, sulle somme da versare al Fornitore a titolo di corrispettivo, ovvero sulla cauzione definitiva, una ritenuta forfetaria di importo pari al 20% (venti per cento), sui corrispettivi fatturati, o sulla cauzione definitiva, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per tali detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra,



l'Impresa non può opporre eccezioni a ASM CODOGNO SRL, né ha titolo al risarcimento di danni.

9. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi ovvero reiterate violazioni dei suddetti obblighi, ASM CODOGNO SRL ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 del presente capitolato.
10. Il Fornitore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Articolo 16. Penali.

1. Per ogni giorno di ritardo (inteso come tale il superamento dei termini previsti dall' articolo 7 del presente capitolato), anche se imputabile a terzi ma non a ASM CODOGNO SRL ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ASM CODOGNO SRL una penale pari al 2% del valore dell'intervento manutentivo commissionato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno derivante dal fermo forzato del veicolo in avaria.
2. ASM CODOGNO SRL, conserva comunque l'insindacabile facoltà di annullare l'ordine emesso e di rivolgersi ad altro fornitore, ove non possa accollarsi le conseguenze del ritardo della fornitura o del servizio, addebitando al Fornitore la maggiore onerosità eventualmente subita (esecuzione in danno).
3. Per tutti i restanti inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni commissionate ai sensi del presente capitolato, verrà comminata al Fornitore una penale compresa tra il 1% ed il 9% del valore della prestazione richiesta in ragione della gravità dell'infrazione e della sua reiterazione, salva la facoltà per ASM CODOGNO SRL di ricorrere alla risoluzione in danno, qualora da tali inadempimenti derivasse un danno al servizio pubblico da essa svolto.
4. ASM CODOGNO SRL potrà rivalersi delle penali attraverso la trattenuta dei corrispondenti importi sulle fatture da pagare, ovvero mediante rivalsa sulla cauzione definitiva; in quest'ultimo caso, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di rivalsa
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non risultassero accoglibili a giudizio della S.A., ovvero non via sia risposta o la stessa non sia giunta entro il termine indicato, potranno essere senz'altro applicate dall'Aggiudicatario le penali sopra indicate.

Articolo 17. Recesso e Risoluzione per inadempimento.

1. Sarà motivo di esclusione la mancata risoluzione del problema all'automezzo entro il termine tassativo di giorni 2 (due) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di presa in consegna dell'automezzo stesso. ASM CODOGNO SRL procederà al ritiro dell'automezzo ed alla consegna dello stesso al fornitore che segue nella graduatoria senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.



2. ASM CODOGNO SRL, si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (diecipercento) del valore annuo del contratto, ovvero nel caso di gravi o reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso ASM CODOGNO SRL avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso si conviene che ASM CODOGNO SRL, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
 - a. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'articolo 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ovvero di quelli soggettivi richiesti, per la partecipazione, dal capitolato e dai correlati atti di gara;
 - b. Qualora il Fornitore non abbia proceduto a reintegrare le cauzioni eventualmente escusse, nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione di ASM CODOGNO SRL.
4. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore si obbliga a fornire a ASM CODOGNO SRL tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
5. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente ed incidenti sull'esecuzione del servizio, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, dandone comunicazione al Fornitore con lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax. In tal caso il Fornitore ha diritto al solo rimborso dei lavori eventualmente svolti ai sensi del presente capitolato rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
6. Dalla data della comunicazione del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando comunque che tale cessazione non comporti alcun danno per ASM CODOGNO SRL; dovrà quindi porre in essere ogni attività richiesta dal Committente, se ed in quanto ritenuta, da quest'ultimo, necessaria per garantire la continuità della fornitura.

Articolo 18. Obblighi di riservatezza.

1. Ai sensi del DLgs n. 196/2003 del GDPR 679/2016, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.
2. Il Fornitore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente capitolato.



3. Il Fornitore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenza di ASM CODOGNO SRL, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
4. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte del Fornitore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto del presente capitolato.
5. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.
6. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ASM CODOGNO SRL avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire ad essa tutti i danni che dovessero derivarne.

Articolo 19. Interpretazione delle norme contrattuali, controversie.

1. Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti ed al Fornitore.
2. In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da ASM CODOGNO SRL secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Nell'ipotesi non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, ASM CODOGNO SRL stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali il Fornitore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e/o pretesa del Fornitore, che questi potrà far valere nell'opportuna sede giudiziale.
3. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto a Fornitore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione dei servizi o delle forniture, né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da ASM CODOGNO SRL. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale, che potrà dare luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 28 del presente CSA.

Articolo 20. Domicilio legale e contrattuale.

1. Il Fornitore dovrà comunicare il proprio avere domicilio legale.
2. Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio del Fornitore la relativa sede amministrativa indicata in sede di offerta, anche se divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del codice civile.
3. Il Fornitore è tenuto a fornire a ASM CODOGNO SRL un proprio recapito fax ed e-mail per ricevere le comunicazioni inerenti al presente capitolato. Ogni comunicazione e



notificazione all'Appaltante si intenderà validamente inoltrata se effettuata, anche tramite fax.

4. Eventuali variazioni dei dati inerenti il fornitore di cui sopra saranno tempestivamente comunicati alla controparte tramite raccomandata a.r. ad ogni senso ed effetto di legge e così anche dovrà fare il fornitore.

Articolo 21. Foro Competente

1. Per le eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, insorte durante il rapporto negoziale e che non siano state definite in via amministrativa, il foro competente sarà quello di LODI.

Articolo 22. Tracciabilità dei flussi Finanziari

1. L'Aggiudicatario si dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti all'art. 3 della legge 136/2010.